

Risposta n. 9/2025

OGGETTO: Trattamento fiscale dei compensi percepiti da una Consulente dell'UNICEF residente in Italia

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Sig.ra xxx (di seguito anche "Istante" o "Contribuente") espone di essere una cittadina italiana, residente in Italia, che è stata assunta dall'Agenzia delle Nazioni Unite UNICEF ECARO (UNICEF), con la qualifica di *Consultant (Individual Contractor)*, vale a dire di Consulente.

La prestazione lavorativa è svolta in Italia, a Roma, presso l'avamposto dell'ufficio UNICEF di Ginevra creato nel 2016.

Più nel dettaglio, il contratto di lavoro ha validità dal xxx al xxx e prevede un pagamento per *deliverables*, da effettuarsi a fronte della presentazione di una richiesta

interna da parte della lavoratrice nei confronti dell'UNICEF al momento della consegna di ogni *deliverable*, senza la necessità che questa apra partita IVA.

L'Istante afferma, inoltre, che gli stipendi provenienti dalle Nazioni Unite non dovrebbero essere oggetto di tassazione in Italia.

Ciò posto - stante la natura peculiare del proprio contratto di lavoro quale contratto non di Staff, bensì di Consulenza - la Contribuente si interroga sull'effettiva esenzione da tassazione in Italia degli emolumenti percepiti dall'UNICEF, chiedendosi altresì se debba o meno aprire partita IVA per l'emissione di fatture, sebbene non richieste dall'Organizzazione in esame.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si osserva che le norme citate dalla Contribuente (articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; articolo 3, commi 18 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) non hanno rilevanza ai fini della fattispecie in esame in quanto non attengono alla materia fiscale.

Tanto chiarito, si rileva come, in linea generale, i dipendenti di Organizzazioni internazionali beneficino di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell'esercizio delle relative funzioni.

La *ratio* di tale esenzione è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse.

I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell'attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti.

Nell'ordinamento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l'articolo 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «*Accordi ed enti internazionali*», ai sensi del quale «*Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali*».

Di conseguenza, in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti dalle Convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione.

Ciò posto, si rileva come per l'UNICEF, che si inserisce nella struttura dell'ONU, si faccia riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318.

La Convenzione citata prevede, all'articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («*Officials*») dell'ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale, tra cui, per quel che in questa sede rileva, l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall'Organizzazione.

Al riguardo, si osserva che tale esenzione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai funzionari («*Officials*») dell'Organizzazione, mentre l'Istante ha stipulato con l'UNICEF ECARO un contratto che le attribuisce la qualifica di Consulente («*Consultant*»).

Infatti, come risulta dall'Allegato III contenente i termini e le condizioni generali del contratto di consulenza, al punto 2.2, il Consulente non è un membro dello *staff* in base alle *Staff Regulations* delle Nazioni Unite e alle politiche UNICEF, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Pertanto, in assenza di tale essenziale requisito soggettivo, non si ritiene applicabile nei confronti della Contribuente l'esimente di cui trattasi, con la conseguente affermazione della potestà impositiva dello Stato italiano e l'assoggettamento a tassazione in Italia dei compensi dalla stessa percepiti.

Per quel che concerne, inoltre, la necessità o meno che l'Istante apra partita IVA, si rileva come quest'ultima vada aperta da chi esercita un'attività economica o professionale in modo abituale e continuativo.

Difatti, in materia di IVA, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce l'ambito soggettivo dell'imposta in esame, «*per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse*».

**firma su delega del Direttore centrale
Delega n. 7692 del 31 maggio 2024**

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**